ISTRUZIONI

per le Municipalità

erette col Reale Decreto 8 giugno 1805.

Le Municipalità riuniscono le funzioni amministrative e rappresentative del Comune, ed esercitano la loro giurisdizione conformemente alle Leggi e ai Regolamenti di pubblica amministrazione.

Le principali loro ispezioni sono le seguenti:

1. Tutto ciò che interessa il ben essere del Comune e la relativa amministrazione, deve principalmente stare a cuore delle Municipalità, le quali sono in dovere di chiamare la superiore attenzione su tutti quegli oggetti che sono riservati all' Autorità tutoria, e su quelle straordinarie disposizioni che le circostanze possono suggerire.

2. Le Municipalità sottopongono al Prefetto ó Viceprefetto tutti gli affari riguardanti il loro Comune sui quali sono richieste d' informazione, e portano particolarmente la loro attenzione sopra ogni articolo di spesa comunale.

3. Dipendono, in caso di reclamo, dalle determinazioni dell' Autorità superiore a cui rendono ragione delle proprie risoluzioni, ogni volta che ne sono richieste, inoltrando anche, ove occorrano, gli atti d'ufficio originali.

4. Portano alla cognizione e deliberazione de' Consigli comunali gli affari di sua competenza.

5. Dispongono l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio comunale tosto che siano state nelle forme approvate dalla competente Autorità superiore.

6. Presentano al Consiglio il prospetto preventivo delle spese e rendite del comune nel tempo dalla Legge stabilito, e lo accompagnano dalle riflessioni ed osservazioni che bastino a far conoscere la necessità delle spese, ed a determinare l'imposta comunale.

7. Sottopongono allo stesso Consiglio, imprescindibilmente nelle epoche prefisse dal vegliante sistema d' amministrazione, il rendiconto della tenuta azienda.

8. Inoltrano al Prefetto o Vice-prefetto per la superiore cognizione tutte le scritture ed atti de' contratti che sono progettati, o che debbono conchiudersi in nome e per l'interesse del Comune, in conformità delle Leggi e consuetudini vegliantì.

9. Rispondono della regolarità, prontezza e del proporzionato riparto del servizio militare, sì riguardo agli alloggiamenti che per le somministrazioni d' ogni genere la di cui prestazione sta a carico de' Comuni, o assolutamente, o in via di anticipazione.

10. Resta in modo speciale commesso alle cure dei

Municipj di allestire e conservare le Caserme destinate ad uso delle Truppe e della Gendarmeria.

11. Le Municipalità fanno raccogliere tutte le notizie ed atti che possono abbisognare per la più giusta e pronta esecuzione della leva militare, somministrando e concorrendo in tutto ciò che può dalle medesime dipendere per agevolare l'osservanza della relativa Legge.

12. Raccolgono e trasmettono mensualmente al Prefetto o Vice-prefetto lo stato de' crediti dei Comuni per fazioni militari.

13. Vegliano alle manutenzioni delle strade comunali, riducendo i relativi contratti di appalto alle dovute legalità, e sono sollecite che le opere siano eseguite colla necessaria solidità, ed a termini delle convenzioni.

14. Hanno la sopraintendenza alle fabbriche comunali, all' ornato e polizia pubblica.

15. Invigilano sulle vittovaglie per prevenire ogni danno che possa derivare alla pubblica salute, o dalle qualità de' commestibili, o dalle frodi de' venditori.

16. Esercitano la propria giurisdizione sulla materia delle vittovaglie, secondo le consuetudini non contrarie alle nuove Leggi del Regno, e secondo i regolamenti locali non derogati, facendosi particolarmente sollecite dell' osservanza delle discipline di sanità, e perchè non sia defraudato il pubblico nei pesi e nelle misure.

17. Il Podestà principalmente o chi ne fa le veci, è tenuto di accorrere, in caso d' incendio per procurare

di concerto con l'Autorità incaricata della Polizia, quei soccorsi che le circostanze esigono.

18. Dove esiste la notturna pubblica illuminazione, appartiene alla Municipalità d' invigilare sull' esattezza del servizio, e sull' adempimento degli obblighi caricati agl' individui che vi sono addetti.

19. Ne' Comuni soggetti a corrosioni di fiumi od inondazioni debbono le Municipalità, in caso di pericolo, mettersi in diretta corrispondenza col Magistrato di acque e coll' Ispettore del Circondario, per riportarne le convenienti direzioni, ed eseguirne sollecitamente gli ordini.

20. Riferiscono ai Prefetti o Vice-prefetti sull' intervento alle regolari sessioni dei Membri de' Consigli comunali.

21. È dovere della Municipalità di prendere una determinazione sopra cadaun affare, cioè sopra ogni petizione, rapporto, Decreto superiore che pervenga all' Ufficio, non potendosi lasciare senza una qualunque risoluzione ogni emergenza che venga insinuata, o appartenga alla pubblica Autorità. Invigilano, perchè sullo stesso foglio della petizione venga contrapposta dal Segretario la presa determinazione in corrispondenza all' appuntamento che deve contrapporsi al registro ossia al protocollo.

22. Viene espressamente vietato di omettere l' inscrizione nel Protocollo di un estratto preciso di ogni affare che venga presentato all' Ufficio.

23. Sono tenute d' inoltrare al Prefetto o Vice-

prefetto il rispettivo Protocollo non altrimenti che gli atti originali, ogni volta che vengono richiesti dal Prefetto o Vice-prefetto per le superiori ispezioni.

24. Possono inoltrare direttamente al Governo per mezzo del competente Ministro le proprie rimostranze nel solo caso di ritardato o denegato provvedimento per parte de' Prefetti o Vice-prefetti, o in caso di giustificato riclamo.

25. Può essere delegata ad un individuo della Municipalità la vigilanza sulle strade, e rispettivamente ad altri, sulle vittovaglie, sulle fazioni militari, sull'ornato pubblico, sulla sanità, polizia ec. In tal caso i Municipalisti Delegati sono i relatori nella seduta Municipale per le deliberazioni del Corpo.

26. È preciso dovere di ciascun individuo Municipale di riferire in seduta tutte le mancanze, irregolarità, disordini, abusi e bisogni che nelle materie a ciascuno de' medesimi affidate possono manifestarsi. La Municipalità provvede nella sfera de' suoi attributi, e ne fa rapporto al Prefetto o Vice-prefetto, se trattasi di oggetto straordinario, o che non porti una semplice esecuzione delle massime già in corso.

27. Potrà ogni individuo municipale, in caso di dissenso dalla deliberazione adottata dal Corpo, far registrare il proprio voto nel Protocollo municipale.

28. Le Municipalità invigilano perchè l'individuo da cui sono state assunte le funzioni di Ufficiale Civile, si regoli scrupolosamente, in conformità del disposto dal Reale Decreto 27 marzo 1806, e si attenga alle

norme che sono indicate nelle module state distribuite ai Corpi Municipali col mezzo dei Prefetti e Viceprefetti.

29. Come depositario delle più interessanti prove dello stato civile de' Cittadini deve il savio Delegato usare della più religiosa diligenza nella custodia e conservazione de' registri di cui personalmente risponde.

30. Le Municipalità formano il ruolo della tassa personale, ove questa deve aver corso, da pubblicarsi e sottoporsi all' approvazione del Consiglio comunale a termini delle istruzioni governative 30 gennajo 1803.

31. Ogni Municipalità tiene un registro o protocollo de' suoi atti unico, e con numero progressivo sul quale vengono per estratto riportate tutte le petizioni, rapporti, ordini superiori, processi verbali ec. che sono presentati all' Ufficio.

32. Il Podestà tiene risponsabile il Segretario della regolarità del Protocollo, cioè della fedele registrazione nel medesimo di tutti e singoli gli affari di mano in mano che vengono insinuati, e con l'assoluto ordine di data.

33. Le Municipalità invigilano, perchè tutti gli stipendiati del Comune adempiano in ogni parte agli obblighi rispettivi, e percepiscano nelle vie regolari la competente indennizzazione dalla Cassa comunale con apposito mandato e non altrimenti. In caso di provata mancanza, possono sospenderli dall' esercizio delle proprie funzioni, facendone rapporto al Prefetto o Viceprefetto per le successive determinazioni.

34. I Podestà e Savj hanno l'intervento e il diritto di sedere nel Consiglio comunale con voto consultivo nelle deliberazioni sugli affari che vi sono proposti. Per gli atti di nomina e di mera prerogativa comunale compete al Podestà duplice voto, ed ai Savj rispettivamente il voto eguale agli altri individui del Consiglio.

35. Le Municipalità si dirigono all'Autorità locale incaricata dell'esercizio della Polizia per ottenere il braccio forte ogni volta che ne emerga il bisogno nell'esecuzione delle determinazioni conformi alle Leggi ed agli ordini governativi di competenza de' Municipj.

36. Il Podestà è il primo Rappresentante della città. Tutti gli atti dell'Amministrazione Municipale sono pubblicati in suo nome.

37. In caso di assenza o malattia è rimpiazzato in tutti i suoi doveri e in tutti i suoi diritti dal Savio più anziano in carica.

38. Quanto è disposto per li Podestà e Savj, si applica rispettivamente ai Sindaci ed Anziani.

DALLA STAMPERIA REALE.

99 950522